



CITTÀ DI NARNI

ORIGINALE

ORDINANZA DIRIGENZIALE **REGISTRO GENERALE N. 52**

**UFFICIO A.D. - SERVIZI INFRASTRUTTURALI E CULTURALI \ UFFICIO
SEGRETERIA - SERVIZI ESTERNALIZZATI - TRASPORTI E PARCHEGGI -
AUTOPARCO
N. 47 DEL 26-03-2026**

Oggetto: Proroga ordinanza n. 44/2026 - Divieto di Transito lungo un tratto della S.P. 29 Capitonese all'altezza del km.8+200 dal 27.03.2026 al 31.03.2026 e dal 13.04.2026 al 20.04.2026

L'anno duemilaventisei addì ventisei del mese di marzo,

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con Ordinanza n. 44/2026 veniva istituito il divieto di transito sulla S.P. 29 Capitonese, dal Km 8+100 al Km 8+300, al fine di consentire alla ditta ASFALTERNI l'esecuzione dei lavori di realizzazione di un nuovo tratto di viabilità per il collegamento tra Via Tuderte e Via Capitonese;

CONSIDERATO che, a causa delle avverse condizioni meteorologiche verificatesi nel periodo di esecuzione dei lavori, non è stato possibile ultimare gli stessi nei tempi previsti;

VISTA la richiesta della ditta ASFALTERNI di proroga dei termini di validità dell'Ordinanza n. 44/2026, al fine di consentire il completamento delle opere;

RITENUTO pertanto necessario prorogare il periodo di validità del suddetto provvedimento, mantenendo le medesime limitazioni alla circolazione già disposte, al fine di garantire la sicurezza della circolazione e il regolare svolgimento dei lavori;

APPURATO che le abitazioni a monte e a valle della chiusura al transito potranno

comunque essere raggiungibili con le viabilità secondarie;

PRESO ATTO che le opere interferiscono con la rete viaria in carico alla Provincia di Terni ma all'interno del centro abitato di Narni Scalo così come delimitato con DGM nn. 23 e 52 dell'anno 2008;

VISTO il nulla osta della Provincia di Terni acquisito agli atti del Comune Narni con prot. n. 11408 del 26.03.2026;

VISTI gli artt. 5 comma 3, 7 e 37 del D.Lgs. 285/92 Nuovo Codice della Strada;

VISTO l'art. 107, comma 3 lett. i) del Testo Unico approvato con D.Lgs. del 18/08/2000, n.267;

ORDINA

per i motivi in premessa citati, **prorogare l'Ordinanza n. 44/2026** relativa all'istituzione del **divieto di transito per tutti i veicoli**, compresi i possessori di permesso invalidi lungo la **S.P. 29 Capitonese dal Km 8+100 al Km 8+300** (tratto compreso tra l'intersezione con Via dell'Olio e l'intersezione con Via del Cerqueto) nelle seguenti date e orari:

- dalle ore 18:00 del 27.03.2026 alle ore 18:00 del 31.03.2026;
- dalle ore 07:00 del 13.04.2026 alle ore 18:00 del 20.04.2026;

La ditta esecutrice dei lavori (che riceve copia della presente), è incaricata di provvedere a propria cura e spese:

- a realizzare un percorso protetto per il transito dei pedoni, secondo le disposizioni più consone alle geometrie e alle condizioni di cantiere;
- alla posa in opera e il tempestivo smontaggio della necessaria segnaletica stradale e di cantiere secondo i disposti del vigente Codice della Strada e del regolamento di attuazione nonché del D.M. 10/07/2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" pubblicati sul supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26/09/02 serie generale e di garantire, altresì, la sicurezza dei veicoli transitanti in prossimità del cantiere;
- assicurare il passaggio/accesso ad eventuali mezzi di polizia e soccorso, anche tramite il rapido spostamento di veicoli e/o materiali di cantiere, qualora fosse necessario;
- di ripristinare il normale transito veicolare, al termine della presente ordinanza, facendo particolare attenzione a rimuovere tutti i mezzi e materiali impiegati nelle fasi lavorative.

Le limitazioni previste dalla presente ordinanza potranno essere posticipate e/o revocate dal Comando Polizia Municipale qualora lo ritenesse necessario.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata all'apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, della quale si dà atto con la presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3, u.c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente

atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D.Lgs. 30/04/1992, n. 285) e dell'art. 74 del relativo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495), entro 60 giorni dall'adozione del presente provvedimento, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

Letto e sottoscritto a norma di Legge

Il Dirigente
f.to Flori Pietro

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal al
Lì

Il Responsabile della pubblicazione
f.to Sepi Lorella

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Narni, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.